

# SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FLOROVIVAISMO

## ART. 1

*(Oggetto e finalità della delega)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi con i quali costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2.

## ART. 2

*(Principi e criteri direttivi della delega)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica comprendendo sia le attività agricole che le attività di supporto alla produzione;
- b) definire l'attività agricola florovivaistica in linea con quanto disposto dall'articolo 2135 del codice civile e dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, relativo alle disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, nonché prevedere l'applicazione dei contratti di coltivazione ai diversi comparti del settore;
- c) prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività;
- d) prevedere strumenti di coordinamento finalizzati ad adottare atti di indirizzo e coordinamento attraverso l'utilizzo degli esperti del Tavolo tecnico di settore;
- e) prevedere l'elaborazione, con cadenza quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
- f) prevedere che il Piano nazionale individui, tra le altre proposte, azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti, nonché per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la peculiarità delle stesse;
- g) predisporre un sistema di rilevazione dei dati statistici del settore a cadenza annuale;
- h) pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree, ai fini della distribuzione e movimentazione efficiente dei prodotti della filiera florovivaistica verso l'Unione europea ed i Paesi terzi, tenendo conto dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati;

- i) prevedere misure di riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e l'incremento della loro efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale, al fine di contrastare il relativo degrado ambientale e paesaggistico;
- l) operare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti al fine di certificare il rispetto di *standard* di processo e prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un marchio unico distintivo, che garantisca le produzioni nazionali, in conformità alla regolamentazione europea e internazionale, e previa adozione di disciplinari di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici ornamentali da interno e da esterno ovvero destinati all'arredo urbano nonché forestali;
- m) disciplinare i Centri per il giardinaggio e definire la loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica;
- n) definire le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni dell'ISTAT;
- o) promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi presso gli ITS Academy coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento e, mediante corsi di specializzazione, presso le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le altre autorità competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
- p) favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore;
- q) prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche nell'ambito dei Piani di sviluppo regionale in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- r) prevedere le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, ai fini di supportare le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro, forestazione urbana e di perseguire gli altri fini forestali;
- s) includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale dell'agroalimentare nazionale.

### **ART. 3**

*(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)*

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

#### **ART. 4**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), pari a euro 168.720 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

#### **ART. 5**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.